



REPUBBLICA ITALIANA

128/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60293** del registro di segreteria, proposto da **GREGU Antonio Giuseppe**, nato a Nuoro il 26.10.1984 (c.f. GRGNNG84R26F979G), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea P. Cannas (*avv.andreacannas@legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**;
- il **Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 147/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, pubblicata in data 5.7.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 12.4.2024, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo e l'avv. Cannas per l'appellante.

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'odierno appellante al risarcimento, in favore dell'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna (ARGEA), del nocumento patrimoniale, ritenuto intenzionalmente occultato e commesso con dolo, pari a € 88.063,68, oltre accessori, derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici relativi a finanziamenti a carico del PSR Sardegna 2007/2013, previsti dal reg. UE n. 1698/2005 – Misura 121 “*Ammodernamento delle aziende agricole*”, ottenuti a seguito di domanda inoltrata dal suddetto prevenuto, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola individuale, al predetto ente, in funzione di organismo istruttore, in data 23.7.2012.

L'azione risarcitoria prendeva abbrivio, in particolare, dalla segnalazione di danno erariale trasmessa dalla polizia tributaria all'esito di correlate indagini penali, attualmente esitate nel rinvio a giudizio del Gregu innanzi al tribunale di Nuoro, da cui sarebbe emerso che costui, anziché realizzare le opere finanziate – consistenti nella recinzione dei propri fondi agricoli – attraverso l'utilizzo dei predetti contributi ricevuti a tal scopo, avrebbe simulato, attraverso false fatture e fittizie transazioni finanziarie, d'essersi avvalso di altre imprese agricole della zona per l'attuazione degli interventi incentivati, laddove, in realtà essi sarebbero stati realizzati direttamente, in economia,

dal medesimo prevenuto, così lucrando indebitamente contributi destinati, diversamente, al pagamento di costi poi rivelatisi inesistenti.

A mezzo del presente gravame l'appellante si duole dei plurimi *errores in procedendo et in iudicando* commessi dai primi giudici nel:

- disattendere l'eccepita nullità della domanda risarcitoria per indeterminatezza del suo oggetto;
- rigettare l'eccezione di prescrizione, in assenza di un conclamato occultamento doloso del danno erariale;
- denegare la sospensione ex art. 106 c.g.c. del giudizio in attesa della definizione di quello penale vertente sui medesimi fatti;
- l'acclarare la responsabilità di costui pur in assenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, difettando la prova della falsità delle fatture relative alla prestazione d'appalto svolte da terzi, la sussistenza del danno erariale (in ragione dei recuperi *medio tempore* effettuati dall'amministrazione danneggiata e dell'effettiva realizzazione delle opere) e la stessa intenzionalità della condotta.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, chiedendo che il gravame sia rigettato, in quanto infondato.

Con successiva memoria l'appellante, anche in replica alle conclusioni del P.M., ha precisato che l'importo residuo ancora da recuperarsi sarebbe pari a soli € 8.093,63 (per capitale e accessori), come da attestazione dell'ARGEA recentemente reperita e che si esibisce.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello va complessivamente rigettato, alla stregua delle seguenti considerazioni, partitamente esposte in relazione alle singole doglianze.

I motivo (nullità della citazione per genericità).

Va premesso che, nel nuovo ordinamento processuale contabile, il rimando ad altri atti documenti esibiti in giudizio, laddove specifico e analitico, appare non solo facultato, ma addirittura doveroso, in ossequio al principio di sinteticità scolpito nell'art. 5, comma 2, c.g.c.

Sicchè sarà compito del giudice, a fronte di una specifica eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 86 c.g.c., valutare se l'utilizzo, da parte del P.M., di una tecnica redazionale eterointegrativa abbia, per le sue concrete modalità, reso inintelligibile il nucleo essenziale delle contestazioni operate nella domanda giudiziale, ledendo il diritto di difesa del convenuto, con conseguente assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 86, comma 7, c.g.c.

Nella specie, la domanda giudiziale, seppur formulata in maniera succinta, reca in sè, anche mediante analitico richiamo *per relationem* alle risultanze emerse in sede investigativa - cfr. pagg. 3-5 dell'atto di citazione, che richiamano la c.n.r. della G.d.f., prot. n. 204589 del 18.12.2020, pagg. 14 e ss. (trasmessa con annotazione di polizia erariale prot. n. 65184 del 19.4.2021) - tutti gli elementi idonei a consentire una piena difesa del prevenuto dagli addebiti contestatigli. Il motivo

risulta, dunque, infondato.

II motivo (prescrizione).

Parimenti infondata è la rubricata doglianza.

Invero, il meccanismo fraudolento descritto nell'atto d'incolpazione, caratterizzato, a tacer d'altro, da *immutatio veri* del contenuto dell'attestazione fidefaciente rilasciata dal prevenuto circa l'effettivo apporto di capitali propri nella realizzazione del programma in parte finanziato con pubblici denari, integra *ex se* doloso occultamento del danno idoneo a traslare il *dies a quo* del termine prescrizionale di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/94, dal momento della conoscibilità giuridica, a quello della conoscenza effettiva. Nel caso che ne occupa, quest'ultima si è realizzata non prima del disvelamento, a seguito di specifica attività investigativa della p.g. - non rientrante negli ordinari compiti istituzionali della p.a. danneggiata istruttrice della pratica - dell'operazione truffaldina i cui esiti risultano definitivamente compendati nell'informativa di reato del dicembre 2018.

La notifica della domanda giudiziale, sin dal febbraio del 2022, appare, pertanto, idonea, ex art. 2943 c.c. a interrompere il termine quinquennale che ne occupa.

III motivo (mancata sospensione ex art. 106 c.g.c.).

Stante la piena autonomia del processo contabile da quello penale, era data ampia libertà alla Sezione territoriale di valutare i fatti di causa, seppur coincidenti, anche sotto il profilo documentale, con quelli delle omologhe indagini svolte innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - col solo limite, s'intende, dell'intervenuta assoluzione

definitiva con formula piena e per i soli aspetti non diversamente apprezzabili da questa Corte (es. l'elemento soggettivo) – senza necessità logico-giuridica di attendere l'accertamento della medesima vicenda innanzi all'altro plesso giurisdizionale (sullo specifico tema dell'illecito erariale derivate da truffa nelle erogazioni pubbliche: C. conti, SS.RR., ord. n. 12/2019).

Nella specie, la doglianza si fonda, inoltre, su un falso presupposto, ossia che l'imputazione soggettiva per solo dolo, in virtù dell'entrata in vigore, *medio tempore*, dell'art. 21, d.l. n. 76/2020, imponesse la suddetta sospensione, stante la coincidente concezione dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale) adoperata dal legislatore. E tuttavia, omette di considerare l'appellante, a tacer d'altro, che tale norma non ha valenza retroattiva, rispetto a fatti, come quelli oggetto di causa, verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore (*ex plurimis et amplius*, C. conti, Sez. I App., n. 149/2023).

Anche sotto tale specifico profilo, il gravame risulta, pertanto, infondato.

IV-VI motivo (assenza di antigiuridicità della condotta, difetto dell'elemento soggettivo ed errata individuazione del responsabile).

I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intuibile interrelazione: come anticipato, essi sono altrettanto infondati.

Può, al riguardo, condividersi l'assunto dei primi giudici secondo cui gli esiti delle complete e lineari indagini svolte dalla G.d.f., consacrate nella menzionata c.n.r. del dicembre 2020, (cfr., in

particolare, pagg. 9-36, cui *breviter* si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.), hanno dimostrato l'esistenza di un complesso meccanismo fraudolento, di cui sono state protagoniste numerose aziende agricole della zona (e che ha visto quale *deus ex machina* l'agronomo Walter Carta), realizzatosi nei termini più sopra descritti e basato, tra l'altro, sulla fittizietà delle fatture di acquisto relative alla fornitura e posa in opera delle recinzioni presso le singole ditte, in realtà realizzate in economia.

D'altronde, del tutto illogica e antieconomica risulta l'(apparente) scelta dell'imprenditore qui appellante di commissionare a terzi la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento, a fronte della dimostrata capacità, desumibile dalle forniture a loro volta effettuate presso altre imprese agricole committenti, di provvedere in economia ai lavori.

In base alla certosina ricostruzione delle movimentazioni bancarie, inoltre, la G.d.f. ha avuto modo di dimostrare la sostanziale neutralità delle operazioni attive e e passive svolte dalle ditte, poichè a fronte di lavori commissionati dalla ditta del prevenuto ad altre aziende agricole risultano, quasi contestualmente e in maniera davvero singolare, analoghi importi introitati per lavorazioni fatte a terzi.

In verità, pur a fronte della effettiva e incontrovertibile realizzazione delle opere, tramite la triangolata cessione e acquisizione di servizi e forniture le ditte hanno potuto lucrare la differenza tra la spesa fittiziamente documentate e quelle effettivamente sostenute in economia, ciò in cui si concreta il contestato meccanismo truffaldino.

Premesso quanto sopra, è allora a dirsi come l'assunto gravatorio circa la legittimità delle forniture effettuate tra aziende agricole, ricavabile dal contenuto della circolare ARGEA del 5.7.2016 e della nota dell'assessorato regionale all'agricoltura del 15.3.2022, entrambe invocate dall'appellante, non appare conferente, poichè l'ipotesi accusatoria non attiene alla possibilità o meno di un imprenditore agricolo di effettuare lavorazioni oggetto di finanziamento, bensì all'intrinseca simulazione dell'operazione in sè.

D'altronde, l'organismo istruttore stesso, dopo l'appuramento dei fatti di causa, ha inteso recuperare le somme qui contestate su ulteriori finanziamenti erogati al prevenuto in annualità successive (cfr. nota ARGEA, prot. n. 10108 del 7.2.2024, esibita in giudizio dallo stesso appellante,), ritenendo evidentemente illecite le elargizioni operate.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poi, il manifesto raggiro operato dalle aziende agricole interessate secondo le modalità più sopra descritte, in uno con l'evidente vantaggio ottenuto, rendono implausibile che il prevenuto non avesse consapevolezza della frode, verosimilmente suggeritagli dal Carta che avrebbe poi provveduto all'effettuazione concreta delle attività necessarie.

Per la stessa ragione, non ha pregio il tentativo di attribuire tutta la responsabilità dell'illecito in capo a detto professionista: seppure dalla lettura degli atti di causa emerga che costui ne è stato innegabilmente il protagonista predominante, non sembra revocabile in dubbio che egli abbia agito col precipuo scopo di avvantaggiare anche il prevenuto.

La connotazione dolosa della condotta, poi, rende priva di apprezzamento la censura relativa all'asserita applicabilità del già menzionato art. 21, d.l. n. 76/2020, a tacer dell'irretroattività della norma suddetta, come più innanzi chiarito.

VII motivo (assenza di danno erariale).

La doglianza è infondata, innanzitutto con riguardo alla affermata (e incontestata) realizzazione delle opere, essendosi operata dal prevenuto una falsa attestazione di una condizione indispensabile per l'ottenimento del contributo che esula dall'effettivo perseguimento dello scopo del finanziamento.

Il motivo è, peraltro, da rigettarsi anche con riferimento all'eccepito recupero *medio tempore* della più parte delle somme assurgenti a danno erariale, attraverso l'avvenuta compensazione delle stesse, da parte dell'amministrazione danneggiata, con quelle ancora dovute da quest'ultima al prevenuto ad altro titolo.

La Sezione, invero, intende dare continuità all'indirizzo, già espresso dalla stessa in consimile vicenda (sent. n. 11/2024), circa la sostanziale correttezza dell'affermazione dei primi giudici in ordine alla possibilità che dei recuperi già effettuati si tenga conto in sede esecutiva.

In definitiva, e alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60293** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 80,00 (Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.4.2024.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 16/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi